



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE ALL'AIRE NEL PERIODO ESTERO PER GLI "IMPATRIATI" CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA IN ITALIA PRIMA DEL 30 APRILE 2019

- Sentenza del 03/02/2025, n. 8/385 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Locatelli
- Rel. Monfredi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
(RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -

Incentivi fiscali per i lavoratori c.d. "impatriati"- Residenza – Trasferimento in
Italia prima del 30 aprile 2019 – Permanenza all'estero - Iscrizione all'AIRE -
Obbligatorietà.

Massima

In tema di agevolazioni tributarie, il regime di favore per chi abbia ritrasferito
in Italia la propria residenza (c.d. lavoratori "impatriati") prima del 30 aprile
2019 presuppone che il contribuente, fruitore del beneficio al 31 dicembre dello
stesso anno, fosse stato iscritto all'AIRE nel periodo di permanenza all'estero.
(In applicazione di tale principio, la Corte, in riforma della statuizione della
Corte di Giustizia di primo grado, ha rigettato la richiesta di rimborso IRPEF
del contribuente per l'anno di imposta 2021, valorizzando il chiaro tenore
letterale della norma agevolativa, in termini di necessaria iscrizione all'AIRE,
insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica).

Rif. Normativi

- D.lgs. 14 settembre 2015 n. 147, art. 16, comma 3 *bis*

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, comma 50

Conformità

- Cass. civ, Sez. 6-5, n. 4839 del 15/2/2022

Anno pubb.

- 2025